

## REGOLAMENTO (UE) N. 748/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2010

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica effettuate attraverso una società cinese soggetta ad un'aliquota di dazio inferiore, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso di avviare di propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.

## A. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è rappresentato da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (µm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20) («prodotto in esame»).
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (µm), che rientrano attualmente negli

stessi codici del prodotto in esame, dichiarati di fabbricazione della società XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

## B. MISURE ESISTENTI

- (4) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio<sup>(3)</sup>.

## C. MOTIVAZIONE

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che le misure antidumping relative alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da alcuni produttori attualmente soggetti ad un'aliquota di dazio residuo del 28,8 % (codice addizionale TARIC A999) vengano eluse mediante la riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame. I produttori e gli esportatori in questione esportano i loro prodotti nell'Unione attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un'aliquota del dazio concessa agli esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione dell'8,4 % [XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, che figura, con altre società non incluse nel campione, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006], inferiore all'aliquota di dazio residuo del 28,8 %.

Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti.

- (6) Dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame la struttura degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese si è modificata, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti per un tale cambiamento a parte l'istituzione del dazio.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

